

Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. [redacted] del [redacted]

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CURTATONE E L'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI MANTOVA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE RIENTRANTI NEL SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE "NONNO VIGILE".

(Art. 56 del Codice del Terzo settore – D.L.vo n. 117/2017)

L'anno duemiladiciotto il giorno [redacted] del mese di [redacted] nella sede municipale del Comune di Curtatone,

TRA

il Comune di Curtatone, con sede in Piazza Corte Spagnola, n. 3, codice fiscale 80001910209 e partita IVA 00427640206 qui rappresentato dal Segretario Comunale, dott. Giuseppe Vaccaro domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da Decreto Sindacale n. [redacted] del [redacted]),

E

l'Associazione A.N.T.E.A.S. (Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) di Mantova - Organizzazione di Volontariato iscritta al relativo Registro Regionale al n. MN 19, sezione Provincia di Mantova - con sede in Via Pietro Torelli n. 10, codice fiscale 93028900202, nella persona del legale rappresentante Sig. Ezio Paganini, nato a Castellucchio il 05/12/1945, CF PGNZEI45T05C195G, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Premesso che:

il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

detto principio è sancito dal co. 4, art. 118 della Costituzione; dalla lett. a), co. 3, art. 4 della L. n. 59/1997; dal co. 1, art. 55 del D.L.vo n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e dal co. 5, art. 3 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL);

quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

il Codice del Terzo settore riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del D.L.vo n. 117/2017);

il co. 1, art. 55 del Codice del Terzo Settore dispone che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona";

ai sensi del co. 1, art. 56 del Codice del Terzo Settore, "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi

nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; le convenzioni di cui al precedente punto “possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate (co. 2, art. 56 del D.L.vo n. 117/2017);

“l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” (co. 3, art. 56 del D.L.vo n. 117/2017);

Atteso che:

- la Regione Lombardia, con L.R. 14 febbraio 2008, n. 1 e ss.mm.ii., riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una conoscenza della partecipazione;

Richiamati:

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo settore”);
- il Codice Civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo n. 165/2001;

Considerato che:

i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

► l’iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale Registro; durante il periodo transitorio vige il co. 2, art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 secondo il quale “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore”);

► il possesso di requisiti di moralità professionale;

► il poter dimostrare “adeguata attitudine, da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari” (co. 3, art. 56 del D.L.vo n. 117/2017);

Rilevato altresì che il co. 4, art. 56 del D.L.gs. n. 117/2017 prevede che “Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura

assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. [redacted] del [redacted] di approvazione dello schema di convenzione Comune di Curtatone ed associazione di volontariato, per i servizi di “Nonno Vigile”.

Tanto richiamato e premesso, il Comune di Curtatone e l'Associazione ANTEAS di Mantova convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Il Comune di Curtatone (da ora in avanti indicato con ‘Comune’) e l'Associazione ANTEAS di Mantova (da ora in avanti indicata con ‘Associazione’) approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

Articolo 2 – Finalità

L'Associazione assicura, tramite i “Nonno vigile”, lo svolgimento delle attività integrative - citate nei richiami - rientranti nel servizio di “Nonno Vigile” sul territorio comunale. Le attività integrative, finalizzate - ai sensi del co. 2, art. 56 del D.L.vo n. 117/2017 - allo svolgimento in favore di terzi di servizi sociali di interesse generale, costituiscono prestazioni volontarie aggiuntive, e non sostitutive, rispetto a quelle ordinariamente svolte dal Corpo di Polizia Locale.

Articolo 3 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, il Comune affida all'Associazione le attività integrative di servizi di interesse generale di seguito elencate:

Il Comune e l'Associazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari/e, le attività nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal locale Comando di Polizia Locale e senza che, in alcun modo, l'attività dei volontari possa configurarsi giuridicamente come rapporto di lavoro in quanto queste attività presentano caratteristiche di frammentarietà e marginalità.

lo svolgimento del servizio di controllo e tutela “progetto nonno vigile” dei minori delle scuole primarie, dinnanzi i plessi scolastici delle frazioni di Levata e San Silvestro, nei giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 07.40 alle ore 08.15 (orario di entrata degli alunni) e dalle ore 12.40 alle ore 13.15 (orario di uscita degli alunni) durante tutto il periodo scolastico, in funzione d'ausilio al Corpo di Polizia Locale, da parte dei volontari membri di Anteas;

accompagnamento e controllo in sicurezza, nel tragitto da San Silvestro alle Grazie, dei partecipanti diversamente abili, alla camminata organizzata dalla Associazione “Casa del Sole”;

servizio di sorveglianza al parcheggio riservato ai “diversamente abili” per tutta la durata della Fiera delle Grazie,

Nell'ambito dei servizi sopra richiesti i volontari associati, soggetti alla disciplina di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017, prenderanno anche nota di eventuali danni rilevati a beni pubblici, situazioni di pericolo o presenza di rifiuti o altro, segnalando alla Polizia Locale quanto da essi rilevato.

Nel rispetto delle finalità del volontariato, il Comune, tramite il Corpo di Polizia Locale, si coordinerà con il responsabile dell'Associazione, affinché l'attività dei volontari risulti complementare e non sostitutiva delle normali attività dell'Ente.

Art. 4 – Modalità operative

In relazione alle attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione, gli interventi potranno avere carattere continuativo e/o occasionale, sulla base delle esigenze particolari e delle valutazioni dell'Ufficio di Polizia Locale compatibilmente con le disponibilità dei volontari dell'Associazione. L'Associazione prima dell'avvio di ogni attività di cui al precedente art. 3, è tenuta a fornire al competente Ufficio di Polizia Locale l'elenco nominativo delle persone impegnate nelle attività stesse impegnandosi ad aggiornarlo qualora necessario.

L'Associazione garantisce che i volontari impiegati nelle attività convenzionate hanno i requisiti necessari; ad essi l'Associazione garantisce tutte le informazioni ricevute dagli Uffici Comunali circa l'organizzazione e la gestione degli interventi, affinché i volontari possano svolgere al meglio i compiti affidati.

L'Associazione garantisce tutte le informazioni ricevute dagli Uffici Comunali circa l'organizzazione e la gestione degli interventi, affinché i volontari possano svolgere al meglio i compiti affidati.

Il competente servizio comunale (Corpo di Polizia Locale) è incaricato di compiere le opportune valutazioni e a definire i requisiti di idoneità dei volontari dell'Associazione, con particolare riferimento agli interventi di maggiore complessità e/o delicatezza. Qualora, successivamente, si evidenziassero problemi di idoneità, il competente servizio comunale ciò all'Associazione chiedendo la sospensione della collaborazione del volontario segnalato.

L'Ufficio di Polizia Locale curerà la formazione teorico/pratica per tutti i volontari impiegati nel servizio di "Nonno Vigile".

Articolo 5 – Durata del servizio

La presente Convenzione ha durata di 3 anni (tre) dalla data di sottoscrizione della stessa di cui all'art. 56 comma 1 e2 del D.L.vo 117/2107.

Articolo 6 – Valore del servizio

Importo massimo rimborsabile Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) annui a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

In caso di manifestazioni programmate in giorni e/o orari diversi da quelli specificati nell'ambito delle modalità di svolgimento del servizio, potranno essere concordate, prevedendo un rimborso aggiuntivo, eventuali ulteriori prestazioni e/o prestazioni oltre l'orario minimo fissato nell'allegato stesso. presenza, finalizzata alla sorveglianza e controllo in occasione di manifestazioni tra le più significative organizzate o patrocinate o autorizzate dal Comune;

L'attività di sorveglianza dovrà essere richiesta con preavviso di almeno cinque giorni.

Articolo 7 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna ad assicurare i volontari, affinché le attività programmate con il competente ufficio comunale siano rese con continuità per il periodo/orari preventivamente concordati e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Art. 8 – Impegni del Comune

Il Comune assicura le attività di collaborazione, comunicazione e provvederà inoltre a nominare un coordinatore/referente comunale, che assicuri le necessarie comunicazioni con l'Associazione rispetto a problematiche, nuove esigenze, aggiornamento dell'organizzazione delle attività.

Articolo 9– Rimborso spese all'Associazione

Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari impiegati nelle attività oggetto della presente Convenzione, nonché le spese organizzative e di gestione, la fornitura delle dotazioni relative al tesserino di riconoscimento, eventuale vestiario e tutto quanto necessario per il servizio.

L'erogazione del rimborso spese da parte del Comune viene disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Comune stesso di un rendiconto debitamente firmato dal legale rappresentante.

Articolo 10 - Contributi

La presente convenzione non preclude all'Associazione l'accesso ai contributi annuali di sostegno che il Comune eroga se consentito dalle leggi vigenti.

Articolo 11 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 3, reso dall'Associazione.

Articolo 12 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

A norma del co. 1, art. 18 del D.L.vo n. 117/2017, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa sottoscritta da ANTEAS Nazionale e rilasciata dalla Società CATTOLICA Assicurazione, agenzia CAVARRETTA SRL di Parma, numero 44032304817 – 44031306296 – 44030303936 con validità annuale.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (co. 3, art. 18 del D.L.vo n. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio dietro richiesta inoltrata da parte dell'Associazione, in rapporto al numero dei volontari impegnati nei servizi di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Articolo 13 – Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune e l'Associazione hanno facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione di una parte, in forma scritta tramite raccomandata o PEC.

Articolo 14 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'Associazione di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso

delle spese effettivamente sostenute per l'organizzazione e l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC – Aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 16 – Rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice civile, al Codice del Terzo settore ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 17 - Spese contrattuali

Comune ed Associazione concordano che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.

Comune _____

Associazione _____